

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 536 del 14.4.1992 veniva concessa un'area edificatoria, in diritto di superficie, nella zona "R4B – Corso Francia" del P.R.G. alla Società Cooperativa "Flavia" a r.l. – con sede a Cuneo in Via Fossano n. 6, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71;
- con atto a rogito Not. R. DRAGO Rep. N. 57132/11668 del 29.4.1992 veniva stipulata la convenzione regolante i rapporti tra la Cooperativa ed il Comune di Cuneo;
- l'intervento edilizio, realizzato sul terreno censito al C.T. al Foglio 78 mappale n. 1256 di mq. 2122, è costituito da 26 alloggi e relative pertinenze ed è stato finanziato ai sensi della Legge 5.8.1978 n. 457 e dalla Legge Regionale n. 28/76;
- il Comune di Cuneo non ha erogato a favore della Cooperativa per l'intervento in questione, alcun contributo e/o provvidenza integrativa;
- la convenzione suddetta, all'art. 6, rimandava ai disposti della Legge n. 179/92 ai fini della cessione in proprietà degli alloggi, così pure per la disciplina di quelli in locazione con patto di futura vendita;
- l'articolo 18 della Legge 179 del 17.2.92, modificato successivamente dalla legge n. 85 del 28.1.94 e dalla legge n. 166 del 1.8.2002, consente, previa autorizzazione regionale, la cessione in proprietà individuale degli alloggi realizzati da cooperative in proprietà indivisa ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento; inoltre occorre il nulla osta dell'Amministrazione Comunale competente alla modifica della convenzione nei punti ostativi, nonché la determinazione dei costi di cessione degli alloggi;
- la Cooperativa "Flavia" a r.l. ha presentato istanza in data 9.11.2009 prot. n. 60932, debitamente corredata della documentazione necessaria, chiedendo a questa Civica Amministrazione la modifica della suddetta convenzione al fine di procedere alla cessione di parte degli alloggi, come previsto dalla Legge n. 179/92 sopra richiamata;

Considerato, al riguardo, che nulla osta da parte dell'Amministrazione a provvedere alla modifica della convenzione in oggetto, con la condizione che i soci che otterranno la proprietà degli alloggi, oltre a possedere i requisiti di legge ed a corrispondere il prezzo di cessione, dovranno subentrare per la parte di loro competenza negli obblighi di cui alla convenzione originaria rogito Not. R. DRAGO Rep. N. 57132/11668 del 29.4.1992;

Visti gli artt. 48 e 179 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 17.8.92 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modificazioni ed integrazioni alla convenzione stipulata con la Cooperativa "Flavia", con atto a rogito Not. R. DRAGO Rep. N. 57132/11668 del 29.4.1992, così come specificato nella parte narrativa del presente provvedimento, secondo lo schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi di legge, la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale ha riguardato parte degli alloggi facenti parte dell'insediamento realizzato dalla Cooperativa stessa che, pertanto, si è assunta l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi non ceduti;
3. di dare atto che è fatta salva l'autorizzazione regionale alla vendita delle unità immobiliari;
4. di dare atto che l'atto sarà stipulato, registrato e trascritto a spese della suddetta Cooperativa "Flavia";
5. di dare atto che lo schema di convenzione suddetto, parte integrante, con tutte le sue prescrizioni ed impegni, della presente Determinazione, deve intendersi di massima e pertanto il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti; dette modifiche verranno comunicate all'ufficiale rogante;
6. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del Territorio geom. Claudio Luciano.

BOZZA DELLA CONVENZIONE CON LE MODIFICAZIONI DA APPORTARE ALL'ATTO ROGITO NOTAIO R. DRAGO REP. N. 57132/11668 DEL 29.4.1992, STIPULATO TRA IL COMUNE DI CUNEO E LA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVISA "FLAVIA " A R.L., AI FINI DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGI - AI SENSI DELL' ARTICOLO 18 L. N. 179/92 - REALIZZATI SU AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL P.D.Z. "R4B – CORSO FRANCIA".

L'anno....., il giorno del mese
in..... ed in una sala del Palazzo Municipale sito in.....
Avanti a me.....
Senza assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, me consenziente, sono comparsi i Sigg.ri:

....., nato a
..... residente in
Via , di professione
il quale interviene in qualità di
in rappresentanza del Comune di , C. F.,
in esecuzione della deliberazione consiliare n. in data , che in copia autentica con gli allegati , allego ad integrare il presente atto sotto la lettera "A" , omissane la lettura per dispensa dei comparenti;

....., nato a
..... residente in
Via , di professione
il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della "SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA FLAVIA A PROPRIETÀ INDIVISA" con sede in Cuneo, Via Fossano n. 6, Iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 110087 ed al Tribunale di Cuneo al n. 2666, codice fiscale 00519230049 (in prosieguo, per brevità, indicata semplicemente "Cooperativa"), con tutti i poteri per il presente atto, come risulta dal Verbale del Consiglio di Amministrazione n. del

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,
Premettono:

- che il Comune di Cuneo con Deliberazione di G.C. n. 536 del 14.4.1992 concedeva alla Cooperativa il diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/71 per la realizzazione di n. 26 alloggi da dare in godimento ai propri Soci come risulta dalla convenzione Rogito Notaio R. DRAGO Rep. N. 57132/11668 del 29.4.1992;
- che l'area concessa in diritto di superficie è identificata nel Catasto Terreni al Foglio 78 mappale n. 1256 di mq. 2122;
- che l'immobile è ubicato in Cuneo – Via Arnaldo Momigliano civici numeri 9-11;
- che l'intervento edilizio realizzato dalla Cooperativa è assistito dai finanziamenti disposti dalla Legge 05.08.1978 N. 457, dalla legge 67/1988 e dalla Legge Regionale n. 28/76 e s.m.i;
- che la Cooperativa ha interamente versato alla Tesoreria Comunale il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie e per gli oneri di urbanizzazione;
- che la Cooperativa in relazione a quanto previsto dalla Convenzione ha provveduto all'assegnazione in godimento degli alloggi ai propri Soci, nonché alla determinazione dei canoni di locazione tenendo conto delle vigenti norme in materia;
- che per la cessione in proprietà degli alloggi la medesima convenzione rimandava alla legislazione vigente in materia (L. n. 179/92);

- che la durata del diritto di superficie è stabilita in 99 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa;
- che il contenuto della Convenzione può essere innovato e modificato a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia;
- che dette norme contenute nella Legge 17/02/92 n. 179 articolo 18 consentono, previa autorizzazione, la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da Cooperative indivise;
- che in particolare l'articolo 18 della Legge 179/1992, come in parte modificato dall'articolo 29 della legge n. 166 del 01/08/2002, consente alle Cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della stessa legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, di chiedere alla Regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della legge 865/71, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai Soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento;
- che in forza della stessa norma la Regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che siano rispettate le disposizioni del citato articolo 18 della L. n. 179/92 ed in particolare:
 - a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;
 - b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita, da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la Cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla Regione la Cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 19, documentando tale disponibilità;
 - c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Il tutto con la precisazione che i Comuni devono provvedere a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti specifici criteri, riportati nell'articolo 18 della L. n. 179/92:

 - 1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - 2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

- d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;
 - e) la stessa Regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate;
 - f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa;
 - g) le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento ;
- che la Cooperativa Flavia si è assunta l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi non ceduti;
 - che per il suddetto intento sia il Comune di Cuneo che la Cooperativa intendono provvedere alla modifica della convenzione di cui trattasi, con la precisazione che i Soci che otterranno la proprietà degli alloggi, oltre a possedere i requisiti di legge e a corrispondere il prezzo di cessione, dovranno subentrare, per la loro parte di competenza, negli obblighi di cui alla convenzione originaria;
 - che la Cooperativa intende ottemperare ai disposti della Legge 179/92 e s.m.i., nonché ai contenuti della convenzione originaria modificata come appresso specificato i quali saranno altresì vincolanti per i Soci che acquireranno gli alloggi in proprietà;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e dato atto che le premesse formano parte integrante della presente convenzione, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO UNICO – MODIFICA DI CONVENZIONE

Il Comune di CUNEO, in persona del suo costituito legale rappresentante, con il presente atto consente la modifica della convenzione stipulata in data 29.04.1992 Rogito Not. Dr. R. DRAGO Rep. 57132/11668 con la “SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA FLAVIA A PROPRIETÀ INDIVISA” con sede in Cuneo, Via Fossano n. 6, che in persona del suo legale rappresentante accetta mediante l'integrazione dei seguenti punti:

- 1 - In deroga a quanto stabilito dalla convenzione originaria gli alloggi - la cui esatta individuazione catastale è riportata nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale - costruiti sulla sopra citata area potranno essere ceduti un proprietà individuale come di seguito specificato.
- 2 - Per quanto concerne le modalità di prima assegnazione in proprietà individuale degli alloggi ai Soci, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 18 della Legge 17/02/92 n. 179, si stabilisce che gli stessi immobili potranno essere ceduti agli assegnatari della Cooperativa, attualmente occupanti l'alloggio, che siano in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalle leggi vigenti in materia alla data in assegnazione in uso e godimento dell'alloggio.
- 3 - Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi in proprietà individuale ai Soci della cooperativa già assegnatari degli stessi in uso e godimento, si stabilisce

di procedere mediante l'applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 18, comma 2 – lettera c) della legge 179/92.

Di conseguenza il predetto prezzo di prima cessione delle singole unità immobiliari è costituito dal valore risultante dall'ultimo bilancio approvato nelle sue componenti, rispettivamente riferite alle quote di contributo e di valore di bilancio ed attualmente indicato nel prospetto all'uopo prodotto dalla cooperativa sottoscrittrice del presente atto, al quale detto prospetto viene allegato sotto la lettera "B". Al valore sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria ristrutturazione e risanamento, come definite dall'articolo 31, commi b), c), d) della legge n. 457/78, affrontate nell'anno in corso.

Per superficie complessiva vendibile, come indicata nel su citato prospetto allegato, si intende: la superficie degli alloggi, misurata al lordo dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci vani di porte e finestre, più quota vani scala e ascensori ai piani, più quota androne, vano scala e ascensore al piano terreno, più il 25% dei vani di pertinenza non comunicanti con l'alloggio, più il 50% delle superfici a logge o a balconi, più il 60% dei locali autorimesse.

- 4 - Ai sensi dell'articolo 18 – comma 3 della richiamata legge 17/02/92 n. 179, per gli alloggi ceduti in proprietà, il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da Cooperative a proprietà individuale, riferito all'epoca di concessione del medesimo.

Di conseguenza i soci assegnatari che ottengono la cessione in proprietà individuale degli alloggi, sono tenuti a rimborsare agli Enti erogatori la differenza tra i contributi erogati fino alla data di assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le Cooperative a proprietà individuale.

La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50% (per cento) del suo importo.

Gli Assegnatari che ottengono la cessione in proprietà dell'alloggio, sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della Convenzione originaria, relative anche alle spese attuali e di amministrazione e tecniche connesse al frazionamento, accatastamento nonché alla modifica del mutuo per il necessario riparto; dette spese vengono aggiunte al costo complessivo di cessione.

Oltre a quanto sopra, sono poste a carico dei Soci assegnatari che ottengono la cessione le penalità per eventuali cessioni anticipate, anche parziali, dei mutui in corso.

- 5 - Il prezzo di cessione delle abitazioni, successiva all'atto di prima assegnazione in proprietà individuale, come specificato nell'articolo 18, secondo comma, lettera "c" della legge 179/92, è determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lett. b) della Legge 28.1.1977 n. 10: tale prezzo di vendita degli alloggi ed autorimesse è stato determinato dal Comune sulla base del costo di costruzione degli edifici di edilizia residenziale agevolata, come stabilito dalla Regione Piemonte, diminuito di una percentuale di deprezzamento in funzione della vetustà dell'edificio ed aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie e per le urbanizzazioni.

I prezzi delle singole unità abitative ed autorimesse sono indicate nel prospetto allegato sotto la lettera "C".

Per l'acquisto dell'alloggio al prezzo come sopra determinato, il Comune può esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla data in cui il proprietario dell'immobile informa il Comune sulla sua intenzione di cedere il bene.

In caso di alienazione l'aggiornamento sarà determinato applicando ai prezzi di cui al prospetto allegato "C" la percentuale di incremento dell'indice del costo di costruzione, pubblicato dall'ISTAT, risultante dal confronto tra l'indice relativo al mese in cui è stato effettuato il primo trasferimento e quello relativo al mese immediatamente precedente alla data di cessione delle

unità immobiliari, applicando una percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di prima cessione dell'immobile pari a: 1% per i successivi 15 anni, ed eventualmente di 0.50% fino alla scadenza della convenzione.

Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite dall'art. 31 sub b) della legge 05.08.1978 n. 457 affrontate nel decennio precedente.

Ai fini della cessione o locazione degli alloggi successivi all'atto di prima assegnazione si richiamano i contenuti di cui all'art. 20 della Legge 179/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di conseguenza i predetti alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione e previa autorizzazione della Regione, quando esistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

Decorso tale termine, gli alloggi possono essere alienati o locati.

Il prezzo dei trasferimenti, anche successivi ed i canoni di locazione, sono comunque determinati secondo quanto previsto dalla presente convenzione e relative rivalutazioni ivi previste.

- 6 - In forza della cessione degli alloggi, gli acquirenti e successivamente gli aventi causa, subentreranno, per la loro parte nella posizione giuridica della Cooperativa o del primo acquirente, relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla predente convenzione.

Gli atti di trasferimento dovranno contenere specifiche clausole da inserire nella nota di trascrizione, nelle quali l'acquirente per se ed i suoi aventi causa dichiarerà:

- di accettare la modifica di cui al presente articolo alla convenzione originaria, di cui è a conoscenza;
- di accettare e rispettare, nel caso di successiva rivendita le norme di cui al punto 5 della presente convenzione;
- di impegnarsi a non usare o disporre dei locali in contrasto con le prescrizioni delle leggi sull'edilizia residenziale pubblica.

- 7 - Il canone di locazione non potrà superare il 4% del valore dell'immobile determinato ai fini dell'alienazione e di cui al punto precedente.

- 8 - La violazione degli obblighi di cui al presente atto comporta, a carico del responsabile, l'applicazione delle seguenti penali:

- a) - penale pari al 10% del prezzo definitivo di cessione dell'alloggio, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita, nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento delle destinazioni d'uso.
- b) - penale di importo pari a tre volte la differenza indebitamente percepita, nel caso di vendita dell'alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato ai precedenti articoli.
- c) - penale di importo pari a 5 volte la differenza fra i canoni di locazione dell'alloggio percepiti e quelli indicati nella convenzione.

La locazione o la vendita avvenuta senza l'inserimento nell'atto delle clausole di cui agli artt. 6 – 7 comporta il pagamento di una penale pari al 10% del canone di affitto o del prezzo dell'immobile al momento della locazione o dell'alienazione, con l'obbligo inoltre dell'inserimento delle clausole mancanti. Nel caso non sia inviata tempestivamente copia dell'atto potrà inoltre essere applicata una penale pari all'1% del prezzo anche se esso risulti contenuto entro i limiti consentiti.

Nel caso di mancata applicazione dei canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 6 la parte locatrice sarà tenuta ad adeguare immediatamente il canone nella misura consentita ed a versare al Comune a titolo di penale una somma pari a tre volte la differenza indebitamente percepita.

Nel caso non venga inviata tempestivamente la copia del contratto, potrà essere applicata una penale pari ad una mensilità del canone come sopra determinato anche se il canone risulti congruo.

Nel caso di concorso degli inadempimenti le penali verranno cumulate. Per il pagamento delle penali sopra determinate l'acquirente sarà solidamente responsabile con l'alienante.

- 9 - Per tutto quanto non espressamente normato nel presente atto e nella convenzione originaria, si richiamano e si intendono qui riportate tutte le norme in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata con particolare riferimento alla Legge 179/92 e sue modificazioni.
- 10 - Il Comune di CUNEO a fronte degli articoli sopra riportati e tenuto conto della finalità della Legge 179 del 17/02/92 mantiene inalterati tutti gli altri patti e le condizioni di cui alla convenzione Rogito Notaio R. DRAGO del 29.4.1992.
- 11 - I comparenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la conservatoria dei registri immobiliari di CUNEO rinunciando all'iscrizione di ipoteca.
Le spese relative accessorie e conseguenti al presente atto sono a carico della Cooperativa Flavia.

G:\URBANISTICA\EDILIZIA PUBBLICA\Operatori\Flavia\Flavia R4B\Modif Conv Flavia Via Momigliano.doc

PROSPETTO dei RIFERIMENTI CATASTALI degli IMMOBILI in OGGETTO

Comune	Titolarità	Foglio	Particella	Sub.	Cat.	Cl.	Consist.	Indirizzo	Piano
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	9	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	10	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	11	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	12	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	13	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	14	C/6	3	16 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	15	C/6	3	16 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	16	C/6	3	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	17	C/6	3	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	18	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	19	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	20	C/6	3	15 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	21	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	22	C/6	3	16 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	23	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	24	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	25	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	26	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	27	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	28	C/6	3	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	29	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	30	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	31	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	32	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	33	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	34	C/6	3	17 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	35	C/6	1	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	36	C/6	1	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S

ALLEGATO "A"

PROSPETTO dei RIFERIMENTI CATASTALI degli IMMOBILI in OGGETTO

CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	37	C/6	1	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	38	C/6	1	18 mq.	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	39	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	ST
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	40	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	ST
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	41	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	ST
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	42	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	ST
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	43	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S1
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	44	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S1
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	45	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S1
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	46	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S1
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	47	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S2
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	48	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S2
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	49	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S2
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	50	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S2
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	51	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S3
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	52	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S3
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	53	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S3
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	54	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S3
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	55	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S4
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	56	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S4
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	57	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S4
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	58	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S4
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	59	A/2	3	5,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S5
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	60	A/2	3	6,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S5
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	61	A/2	3	4,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S5
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	62	A/2	3	3,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 11	S5
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	63	A/2	3	4,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S6
CUNEO	Proprietà per 1000/1000	78	1256	64	A/2	3	3,5 vani	VIA ARNALDO MOMIGLIANO n. 9	S6

ALLEGATO "A"

PREZZO di CESSIONE delle UNITA' ABITATIVE SUCCESSIVA all'ATTO di PRIMA ASSEGNAZIONE

SOCIO ASSEGNATARIO		N. ALLOGGIO	A	B	C		SUPERFICIE COMPLESSIVA (A + B + C)	PREZZO ALLOGGIO	PREZZO AUTORIMESSA
			SUPERFICIE ALLOGGIO MQ.	SUPERFICIE PERTINENZE*	SUP. AUTO-RIMESSA MQ.	SUP. AUTO-RIMESSA (60%) MQ.			
PERUZZO	Anna	1	96,86	10,55	16,12	9,67	117,08	€ 129.809	€ 12.876
RIVERO	Alfio	2	96,00	9,60	16,64	9,98	115,58	€ 127.621	€ 13.291
SANTILLO	Carmine	3	96,22	10,57	17,10	10,26	117,05	€ 129.059	€ 13.658
GAMALERO	Raffaella	4	96,46	10,43	17,10	10,26	117,15	€ 129.180	€ 13.658
FRANCO	Graziella	5	96,86	9,39	15,32	9,19	115,44	€ 128.407	€ 12.237
VECILE	M. Grazia	6	96,00	9,33	16,90	10,14	115,47	€ 127.295	€ 13.499
CALISTO	Laura	7	96,22	9,44	15,60	9,36	115,02	€ 127.694	€ 12.460
RAMONDA	Giancarlo	8	104,86	9,51	15,60	9,36	123,73	€ 138.220	€ 12.460
GERLOTTO	Sandra	9	100,82	7,69	17,10	10,26	118,77	€ 131.138	€ 13.658
BONADA	Luigi	10	99,72	7,56	17,10	10,26	117,54	€ 129.651	€ 13.658
GENUA	A. Maria	11	100,30	7,62	17,38	10,43	118,35	€ 130.425	€ 13.882
BRIATORE	Ornella	12	108,46	7,86	17,10	10,26	126,58	€ 140.577	€ 13.658
PONTOLILLO	Antonio	13	104,62	11,09	17,16	10,30	126,01	€ 139.839	€ 13.706
LAI	Peppino	14	103,64	11,00	17,68	10,61	125,25	€ 138.546	€ 14.122
SETTA	Fiorella	15	103,87	11,08	17,22	10,33	125,28	€ 138.921	€ 13.754
POLICASTRO	Saverio	16	112,02	11,34	17,10	10,26	133,62	€ 149.085	€ 13.658
PORAZZO	Claudio	17	104,62	11,83	17,10	10,26	126,71	€ 140.734	€ 13.658
SEGRETI	Sabrina	18	103,64	11,79	17,38	10,43	125,86	€ 139.501	€ 13.882
FERRERO	Giorgio	19	96,39	14,38	17,22	10,33	121,10	€ 133.869	€ 13.754
RODIGARI	Ivo	20	104,54	16,38	17,22	10,33	131,25	€ 146.136	€ 13.754
GHIBAUDO	Roberto	21	97,14	16,14	17,94	10,76	124,04	€ 136.903	€ 14.329
SALVATICO	Gianfranco	22	96,74	13,77	17,10	10,26	120,77	€ 133.555	€ 13.658
AZZARO	Natalia	23	75,65	6,77	17,22	10,33	92,75	€ 99.607	€ 13.754
SARETTI	Benito	24	65,09	9,40	17,22	10,33	84,82	€ 90.024	€ 13.754
BONINO	Teresa	25	75,65	6,21	17,10	10,26	92,12	€ 98.931	€ 13.658
SICCARDI	Marisa	26	65,09	9,65	17,67	10,60	85,34	€ 90.326	€ 14.114
BOX 1					17,67	10,60	10,60		€ 14.114
BOX 2					17,67	10,60	10,60		€ 14.114
BOX 3					17,10	10,26	10,26		€ 13.658
BOX 4					17,10	10,26	10,26		€ 13.658

TOTALI	2497,48	270,38	510,93	306,56	3074,42
--------	---------	--------	--------	--------	---------

* SUPERFICIE PERTINENZE= 50% BALCONI + 25% CANTINE

ALLEGATO "C"